

## Allegato 4c registrati

Informazioni generali/dati anagrafici	Indirizzo produttivo
	<input type="checkbox"/> OGM
	<input type="checkbox"/> No OGM
	<input type="checkbox"/> Biologico
	Quantità annue:

### 1 - PRODUZIONE

**ALLEGATO 2 DEL REG.CE 183/05 per tutti gli OSM registrati art.5 comma 2 che fanno attività di produzione**

#### Locali e attrezzature

Requisito	Giudizio	Note/evidenze
1.1 Gli impianti e le attrezzature sono concepiti in modo tale da:		
- ridurre il rischio di errore, le contaminazioni,	SI no NO N/A	
- le contaminazioni crociate e tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei mangimi		
- consentirne un'adeguata pulizia e disinfezione	SI no NO N/A	
1.2 I locali sono dotati di una adeguata illuminazione naturale e/o artificiale	SI no NO N/A	
1.3 Le finestre e le altre aperture verso l'esterno hanno una buona tenuta e sono predisposte contro i parassiti	SI no NO N/A	
1.4 I soffitti e le strutture sospese sono concepiti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti.	SI no NO N/A	
1.5 I miscelatori usati nella produzione sono appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e sono in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee	SI no NO N/A	
1.6 Le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione sono appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi	SI no NO N/A	
1.7 Gli impianti di scarico sono adatti allo scopo, sono concepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi	SI no NO N/A	
1.8 Le acque luride, reflue e l'acqua piovana sono smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature, la sicurezza e qualità dei mangimi non ne risentano	SI no NO N/A	
1.9 L'acqua utilizzata per la produzione dei mangimi è di qualità adeguata per gli animali	SI no NO N/A	

#### Manutenzione, pulizia e verifica degli impianti e delle strutture

Requisito	Giudizio	Note/evidenze
1.10 Esiste una verifica, sugli impianti e le apparecchiature di miscelazione e/o produzione, adeguata e periodica conformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante	SI no NO N/A	
1.11 Le bilance sono sottoposte regolarmente a verifiche della loro accuratezza;	SI no NO N/A	
1.12 Se del caso esiste una procedura per il controllo delle temperature per evitare la condensa ed il deterioramento	SI no NO N/A	
1.13 Esiste una strategia per isolare, identificare e smaltire i rifiuti, i residui e i materiali non adatti all'alimentazione animale	SI no NO N/A	

1.14	È presente una procedura per la pulizia e manutenzione degli impianti, delle attrezzature, dei contenitori, dei veicoli che trasportano mangimi in modo adeguato e periodico	SI	no	NO	N/A	
1.15	È presente una procedura per verificare periodicamente la qualità dell'acqua utilizzata nella produzione dei mangimi	SI	no	NO	N/A	
1.16	È presente una procedura per la lotta agli organismi nocivi e per il controllo degli animali infestanti e parassiti	SI	no	NO	N/A	
1.17	L'OSM prevede ed effettua una manutenzione appropriata dell'impianto di essiccazione (se presente)	SI	no	NO	N/A	
1.18	L'OSM garantisce che il processo e il tipo di combustibile utilizzato non siano fonte di pericoli nei mangimi (soprattutto in caso di essiccazione diretta)	SI	no	NO	N/A	
1.19	Impianti di essiccazione:					
	L'operatore prevede ed effettua una manutenzione appropriata dell'impianto	SI	no	NO	N/A	
	Garantisce che il processo e il tipo di combustibile utilizzato non siano fonte di pericoli nei mangimi (soprattutto in caso di essiccazione diretta)	SI	no	NO	N/A	
	Verifica che le temperature e il grado di essiccazione rispettino le specifiche stabilite	SI	no	NO	N/A	
1.20	Presenza di linee dedicate alla produzione di mangimi laddove esistono altre attività produttive (es produzioni tecniche/industriali, mangimi non conformi).	SI	no	NO	N/A	

## 2 - Stoccaggio e Trasporto

	Requisito	Giudizio				Note/evidenze
2.1	I mangimi sono tenuti separati dai prodotti non destinati all'alimentazione animale (es. detergenti, antiparassitari e ecc...)	SI	no	NO	N/A	
2.2	I mangimi trasformati sono tenuti separati dalle materie prime, dalle premiscele e dagli additivi	SI	no	NO	N/A	
2.3	I mangimi sono stoccati in locali a loro dedicati, inaccessibili agli animali, mantenuti in ordine e protetti dalle contaminazioni ambientali	SI	no	NO	N/A	
2.4	I mangimi sono stoccati in locali con accesso riservato al solo personale autorizzato	SI	no	NO	N/A	
2.5	I mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate	SI	no	NO	N/A	
2.6	I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura dei mangimi sono tenuti puliti.	SI	no	NO	N/A	
2.7	I mangimi sfusi sono stoccati in silos o altri contenitori chiudibili a loro dedicati	SI	no	NO	N/A	
2.8	Per i mangimi confezionati sono usati adeguati materiali di imballaggio o confezionamento	SI	no	NO	N/A	
2.9	Il trasporto viene effettuato con mezzi idonei alla tipologia di mangime da trasportare	SI	no	NO	N/A	

## 4 - Personale e formazione

	Requisito	Giudizio				Note/evidenze
--	-----------	----------	--	--	--	---------------

4.1	È presente e disponibile un organigramma in cui vengono definite le qualifiche e le responsabilità del personale (funzionigramma)	SI	no	NO	N/A	
4.2	Il personale è numericamente sufficiente per l'attività da svolgere e in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie per le proprie mansioni	SI	no	NO	N/A	
4.3	Il personale è informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, responsabilità e competenze	SI	no	NO	N/A	
4.4	È prevista la formazione e l'aggiornamento del personale secondo piani prestabiliti e comunque ogni volta che intervenga una modifica dei prodotti, dell'attività o delle procedure	SI	no	NO	N/A	
4.5	È stata designata una persona qualificata e responsabile della produzione	SI	no	NO	N/A	
4.6	È stato designato un responsabile del controllo di qualità	SI	no	NO	N/A	
<b>5 - Autocontrollo e procedure</b>						
	<b>Requisito</b>	<b>Giudizio</b>				<b>Note/evidenze</b>
5.1	È presente una procedura per la qualifica dei fornitori e per il controllo dei mangimi all'accettazione	SI	no	NO	N/A	
5.2	L'operatore verifica che tutti gli operatori del settore dei mangimi suoi fornitori siano registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/05	SI	no	NO	N/A	
5.3	L'OSM ha evidenza della registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/05 dei trasportatori dei mangimi in ingresso	SI	no	NO	N/A	
5.4	È presente e a disposizione dell'autorità competente la documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale per un periodo commisurato alla produzione animale	SI	no	NO	N/A	
5.5	Esiste una procedura predeterminata per il prelievo e la conservazione dei campioni degli ingredienti e dei prodotti finiti, di ciascun lotto	SI	no	NO	N/A	
5.6	I campioni sono sigillati, etichettati e conservati in condizioni ottimali per un periodo commisurato alla vita commerciale dei prodotti	SI	no	NO	N/A	
5.7	Nel caso di mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare sono conservati almeno campioni del prodotto finito	SI	no	NO	N/A	
5.8	Vengono conservati i risultati dei controlli pertinenti al fine di consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto messa in circolazione e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo	SI	no	NO	N/A	
5.9	L'impresa ha accesso ad un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati	SI	no	NO	N/A	
5.10	Le materie prime di cui al punto 5 della sezione "monitoraggio diossine", allegato II, Reg. (CE) n.183/2005 sono accompagnate da prove analitiche attestanti quanto ivi richiesto	SI	no	NO	N/A	
5.11	Esiste un piano di controllo di qualità scritto delle materie prime e/o dei prodotti finiti	SI	no	NO	N/A	
5.12	Tale piano prevede in particolare:					
	- le specifiche dei prodotti	SI	no	NO	N/A	
	- il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione	SI	no	NO	N/A	
	- i procedimenti e le frequenze di campionamento	SI	no	NO	N/A	
	- i metodi di analisi e la loro frequenza	SI	no	NO	N/A	



	Requisito	Giudizio				Note/evidenze
6.1	Sono riportati in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilità dal momento della ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.	SI	no	NO	N/A	Anche per intermediari che non detengono
6.2	Documenti relativi alla rintracciabilità per i produttori di mangimi composti/materie prime per mangimi					
	- nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell'additivo/della premiscela, natura e quantità della premiscela usata, con numero di partita se del caso	SI	no	NO	N/A	
	- nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi complementari e data di consegna	SI	no	NO	N/A	
	- tipo, quantità e formulazione del mangime composto	SI	no	NO	N/A	
	- natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti fabbricati/consegnati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel settore dei mangimi)	SI	no	NO	N/A	
6.3	Le registrazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti	SI	no	NO	N/A	Per tutti
6.4	Esiste un sistema di registrazione e trattamento delle non conformità	SI	no	NO	N/A	
6.5	Esiste un sistema scritto per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione che definisca procedure scritte sulla destinazione dei prodotti ritirati	SI	no	NO	N/A	
<b>7 - Etichettatura</b>						
7.1	L'indicazione del tipo di mangime è conforme all'art.15 a) del reg.767/09	SI	no	NO	N/A	
7.2	Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono presenti e complete	SI	no	NO	N/A	
7.3	L'etichettatura dei mangimi non è tale da trarre in inganno l'utilizzatore (claims impropri, claims farmacologici etc...)	SI	no	NO	N/A	
7.4	L'indicazione degli additivi nei mangimi composti riporta la denominazione dell'additivo così come previsto nel regolamento autorizzativo dell'additivo o nel registro comunitario	SI	no	NO	N/A	
7.5	I prodotti ad uso tecnico non destinati all'alimentazione animale sono chiaramente identificati e distinguibili da quelli destinati ai mangimi	SI	no	NO	N/A	
7.6	L'indicazione degli additivi nei mangimi composti riporta la denominazione dell'additivo così come previsto nel regolamento autorizzativo dell'additivo o nel registro comunitario	SI	no	NO	N/A	
7.7	I prodotti ad uso tecnico non destinati all'alimentazione animale sono chiaramente identificati e distinguibili da quelli destinati ai mangimi	SI	no	NO	N/A	